

SERIE DI ACCORDI

Oggi, 28.08.2019 in Pieve di Soligo, presso la sede di AP RETI GAS S.P.A.

Tra

AP RETI GAS S.P.A., rappresentata dal Chief Technology Officer, ing. Antonio Vendraminelli

e

le R.S.U. di AP RETI GAS S.P.A. nelle persone dei Sigg. Dalla Longa Antonio, Benedetti Mario, Lavina Ettore, Luca Martini, Andrea Romagnoli e Paolo Quaglio

assistite dai seguenti dirigenti provinciali delle OO.SS.:

Massimo Novello della FICTEM CGIL di Treviso anche per conto di FILCTEM CGIL di Rovigo, giusta delega in data 26.02.2019 del sig. Perialberto Colombo, Vincenzo Caldarella della FEMCA CISL di Belluno-Treviso, Massimiliano Bianco della FILCTEM CGIL di Vicenza, Massimo Zordan della UILTEC UIL di Vicenza, Virginio Cellin della UILTEC UIL di Rovigo e Fabrizio Da Lio della FEMCA CISL Padova-Rovigo.

ACCORDO SUL WFM (WORK FORCE MANAGEMENT)

Premessa:

Con l'accordo 01.03.2016 si era definito un accordo pilota sul Work Force Management. Si trattava di un avvio sperimentale riservato ai soli volontari. E' necessario ora uscire dalla fase sperimentale e definire l'accordo per il futuro.

Perciò, le parti, concordano quanto segue:

1. Per "partenza da casa" si intende, ai fini del presente accordo, l'inizio del trasferimento verso il luogo della prima attività giornaliera da un **punto** definito e concordato. Tale **punto di partenza** potrà normalmente coincidere con il luogo di domicilio del dipendente oppure, specie in caso di impossibilità manifesta da parte del dipendente, con altri siti individuati dalla Direzione (sedi operative, impianti ecc.)
2. Il personale coinvolto nell'esecuzione di attività cosiddette "pianificate" (WFM), che quindi fruirà della cosiddetta "partenza da casa" e il cui elenco sarà deciso e tenuto aggiornato dalla Direzione Tecnica e comunicato semestralmente alle R.S.U., sarà munito di mezzo aziendale il cui utilizzo sarà limitato alle esigenze di servizio e percorso abitazione/luogo di lavoro. Il mezzo non dovrà essere utilizzato nei giorni di assenza dal lavoro (ferie, malattia, infortunio ecc. ecc.).
3. Nel caso di dipendente che abbia la residenza molto lontana da sedi e impianti, **il punto di partenza**, così come definito al punto 1), sarà individuato a discrezione della Direzione Tecnica; ciò non toglie che il dipendente potrà utilizzare il mezzo aziendale nel percorso casa - **punto di partenza**.
4. Sono autorizzati lievi scostamenti di percorso lungo i trasferimenti casa-**punto di partenza** o **punto di partenza**-luogo del primo appuntamento, purché al di fuori dell'orario di lavoro e senza che pregiudichino l'ora di arrivo sul luogo dell'appuntamento. Allo stesso modo sono autorizzati lievi scostamenti durante il trasferimento dal luogo dell'ultimo appuntamento al luogo di partenza, al di fuori dell'orario di lavoro. Durante tali lievi scostamenti sarà possibile trasportare un familiare e/o convivente, rientrante, peraltro, nella copertura assicurativa aziendale.
5. Il dipendente che utilizza il mezzo per la "partenza da casa" dovrà prestare la "diligenza del buon padre di famiglia" nella gestione del veicolo, con particolare riferimento al parcheggio al di fuori dell'orario di lavoro.
6. Le attività verranno pianificate stabilendo a sistema l'inizio del trasferimento dal **punto di partenza** verso la prima attività pianificata quindici minuti prima del normale orario di

lavoro stabilito per il dipendente. Lo svolgimento della prima attività non dovrà avvenire prima dell'inizio del normale orario di lavoro per il dipendente. Qualora il tempo di trasferimento dal punto di partenza alla prima attività superi i quindici minuti, l'inizio della prima attività verrà posticipato di un tempo pari alla differenza tra il tempo calcolato e i quindici minuti.

7. La fine delle attività verrà pianificata a sistema in modo tale che la fine dell'ultima attività coincida con la fine del normale orario di lavoro del dipendente e che il tempo di trasferimento dal luogo dell'ultima attività al **punto di partenza** sia compreso in un lasso di tempo di quindici minuti. Qualora il tempo di trasferimento dal luogo dell'ultima attività al **punto di partenza** sia superiore ai quindici minuti, la fine dell'ultima attività dovrà essere anticipata di un tempo pari alla differenza tra il tempo calcolato e i quindici minuti.
8. L'inizio della pausa pranzo, della durata di un'ora, è flessibile in ragione della fine dell'ultima attività antimeridiana e all'interno dell'intervallo temporale che va dalle 12.00 alle 13.00.
9. Le ore eccedenti l'orario giornaliero necessarie, previa o, eccezionalmente postuma, autorizzazione per il completamento dei lavori previsti per la giornata saranno retribuite come lavoro straordinario.
10. Al personale addetto alle attività cosiddette "pianificate" (WFM) non verrà applicato, in deroga agli accordi esistenti, l'accordo 27 giugno 1996, allegato 9 - Trasferte e Trasferimenti, maggior percorrenza.
11. Nel caso fosse necessaria la presenza presso la propria sede di lavoro, l'orario di lavoro sarà regolato dalle norme e prassi applicati agli "stanziali" e il lavoratore si recherà in sede con l'auto aziendale.

REPERIBILITA'

Le parti, concordano quanto segue:

Di continuare il servizio di reperibilità con tecnici e operatori di tipo "A" distribuiti sul territorio, con supporto anche di tecnici del Gruppo Ascopiave in modo che la turnazione degli stessi avvenga in modo rispettoso delle norme contrattuali e della buona prassi tecnica.


Si prende atto di quanto disposto dall'art. 25 - Reperibilità del CCNL unico di settore gas-acqua del 14.01.2014 che si considera integrato in toto nel presente accordo, ad eccezione dei seguenti punti in riferimento ai quali si considera superato e/o integrato:

1. Per i tempi di viaggio di andata e ritorno dal luogo di intervento non viene riconosciuta forfetariamente un'ora di retribuzione straordinaria bensì viene riconosciuta la prestazione effettiva come lavoro straordinario con taglio minimo al quarto d'ora con approssimazione aritmetica nella determinazione dello stesso. Es. 8 minuti di intervento = 1 quarto d'ora, 7 minuti di intervento = 0.
2. Le modalità organizzative sono definite dall'allegata procedura tecnica di "Gestione del servizio di pronto intervento" che unica per il Gruppo Ascopiave e che, quindi, ne seguirà da ora in avanti l'evoluzione tecnica e normativa (Allegato A). I compensi giornalieri previsti contrattualmente all'art. 25 comma 10 sono superati con i seguenti compensi:

| Feriale | Sabato non lavorativo e festivo |
|---------|---------------------------------|
| € 28,53 | € 36,70 |

Oltre ai compensi sopra descritti, al Tecnico reperibile verrà riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari al 17,5% dell'indennità base giornaliera;

3. Il turno di reperibilità inizia ogni venerdì alle ore 08.00 del mattino e termina il venerdì successivo alla medesima ora.



4. Le chiamate saranno inoltrate, già codificate secondo tipologia di intervento, al Tecnico Reperibile dal call center attivo 24h/24 il quale darà disposizioni all'operatore ai fini dell'intervento. In casi di eccezionale irreperibilità della comunicazione al Tecnico il call center potrà contattare direttamente l'operatore.
5. In caso di malattia del Tecnico o dell'Operatore, gli stessi saranno rimpiazzati dal Tecnico o dall'Operatore successivi previsti nel calendario della reperibilità.
6. Tecnici ed operatori avranno in dotazione, durante il turno di reperibilità, un mezzo aziendale adeguatamente attrezzato per il servizio.
7. Viene cancellata la maturazione di 4 ore di ROL per ogni turno completo di reperibilità svolta e, in concambio, sostituita da un importo lordo aggiuntivo di € 75,00 (Euro settantacinque/00) che, in caso di turno non completo, verrà erogato in proporzione al numero di giorni di reperibilità svolta.

TRASFERTE

1. Il lavoratore che dovesse recarsi in missione con esigenza di pernottare al di fuori della propria sede di lavoro, dovrà concordare il pernottare stesso con l'ufficio Risorse Umane del Gruppo Ascopiave e, all'indomani, nel primo momento utile, inserire a portale il giustificativo appositamente creato.
2. Ai lavoratori di cui al punto precedente, verrà riconosciuta, per ogni pernottare, una indennità del valore lordo di € 15,00 (Euro quindici/00) onnicomprensiva ai fini del trattamento di fine rapporto e mensilità differite.
3. Tale indennità sarà assoggettata alla normale contribuzione e tassazione.

R.S.U. e OO.SS.

AP RETI GAS S.P.A.

Manfredi
Bel. &
ML
VP
Kate Belli
AMM
Angelo
Imenit
Luca
Vignis
De Leo

[Handwritten signature]